

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3005**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2004**

—————

Istituzione di un Fondo per la compensazione degli effetti delle  
tariffe d’estimo sul gettito dell’imposta comunale sugli immobili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È ben nota la situazione di estrema difficoltà in cui versa la finanza locale e comunale. Il presente disegno di legge si propone di compensare i circa 280 comuni che hanno dovuto subire perdite di gettito di Imposta comunale sugli immobili (ICI) a ragione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2002, n. 159, che ha determinato le nuove tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie. A tali comuni il disegno di legge destina una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito, in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari al 4 per mille, in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agi-

scono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati da trasferimenti erariali pari al gettito ICI, valutato nella misura del 4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal citato regolamento. Al comma 2 dell'articolo 1 si determina il fondo, a partire dal 2004, in 40 milioni di euro, di cui 20 milioni per i pagamenti relativi al 2003. In tempi rapidi (sessanta giorni), il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 1996, adotterà un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Fondo per la compensazione ICI)*

1. A partire dall'anno 2004, è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno per compensare le perdite di gettito da parte dei comuni interessati dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2002, n. 159, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI).

2. Il fondo di cui al comma 1 è determinato, a partire dal 2004, in 40 milioni di euro, di cui 20 milioni per i pagamenti relativi al 2003.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città, adotta un regolamento per l'assegnazione delle risorse ai comuni interessati.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.